

On.le Tribunale Amministrativo di Catania

Sezione Prima

Giudizio numero 1327 del 2019 RG

Intervento ad opponendum

I Professori:

- 1) **Albergo Sebastiano Francesco** nato a Catania il 05/03/1959 codice fiscale LBRSSST59C05C351M;
- 2) **Amico Luigi** nato a Catania il 12/04/1968 codice fiscale MCA LGU 68D12 C351N;
- 3) **Battiato Sebastiano** nato a Catania il 19/10/1972 codice fiscale BTT SST 72R19 C351P;
- 4) **Biondi Luisa** nata a Pescara (PE) il 09/04/1962 codice fiscale BND LSU 62D49 G482K;
- 5) **Branca Ferdinando Maria** nato a Catania il 19/08/1961 codice fiscale BRN FDN 61M19 C351C;
- 6) **Bruno Elena** nata a Catania il 10/04/1978 codice fiscale BRN LNE 78d50 C351U;
- 7) **Caraci Filippo** nato a Catania il 20/03/1975 codice fiscale CRC FPP 75C20 C351Q;
- 8) **Calogero Grillo**, nato a Canicatti, l'8 settembre 1952 codice fiscale GRL CGR 52P08 B602Y
- 9) **Cherubini Silvio** nato a Castiglion Fiorentino il 25/09/1964 codice fiscale CHR SLV 64P25 C319B;

- 10) **Chiechio Santina** nata a Catania l'8/01/1968 codice fiscale CHC STN 68A48 C351T;
- 11) **Cirmi Giuseppa Rita**, nata a Acate (RG) il 05/09/1966, codice fiscale CRM GPP 66P45 A014M;
- 12) **Consiglio Giuseppe** nato a Catania il 24/08/1970 codice fiscale CSN GPP 70M24 C351K;
- 13) **Conti Erminia**, nata a Catania il 02/01/1961, codice fiscale CNT RMN 61A42 C351Q;
- 14) **Contino Anna Linda** nata a Catania l'1/02/1962 codice fiscale CNT NLN 62B41 C351T;
- 15) **Copani Agata Graziella** nata a Catania il 31/01/1966 codice fiscale CPN GGR 66A71 C351R;
- 16) **Cormaci Concetta Maria Grazia** nata a Catania l'1/5/1961 codice fiscale CRM CCT 61E41 C351F;
- 17) **De Luca Maria** nata a Catania il 10/07/1965 codice fiscale DLC MRA 65L50 C351J;
- 18) **Di Benedetto Vincenzo Maria Salvatore** nato a Catania il 22/04/1962 codice fiscale DBN VCN 62D22 C351I;
- 19) **Di Cataldo Andrea** nato a Catania il 12/03/1965 codice fiscale DCT NDR 65C12 C351B;
- 20) **Di Pietro Cinzia Santa** nata a Catania il 14/10/1961 codice fiscale DPT CZS 61R54 C351B;

- 21) Di Silvestro Antonio** nato a Catania il 20/06/1973 codice fiscale DSL NTN 73H20 C351T;
- 22) Falci Giuseppe** nato a Catania il 23/04/1961 codice fiscale FLC GPP 61D23 C351V;
- 23) Fanciullo Maria**, nata a Siracusa il 11/02/1971, codice fiscale FNC MRA 71B51 I754J;
- 24) Farinella Giovanni Maria** nato a San Cataldo (CL) il 20/08/1976 codice fiscale FRN GNN 76M20 H792P;
- 25) Forte Giuseppe** nato a Catania il 19/11/1970 codice fiscale FRT GPP 70S19 C351D;
- 26) Francesco Sciuto** nato a Catania il 23 gennaio 1959 codice fiscale SCT FNC 59A23 C351X;
- 27) Geraci Elena Irene**, nata a Catania il 31/08/1971, codice fiscale GRC LNR 71M71 C351W;
- 28) Giacobbe Andrea** nato a Venezia il 28/12/1970 codice fiscale GCB NDR 70T28 L736W;
- 29) Giuffrida Alessandro** nato a Catania il 09/02/1973 codice fiscale GFF LSN 73B09 C351U;
- 30) Greco Vincenzo** nato a Giarre il 18/06/1974 codice fiscale GRC VCN 74H18 E017B;
- 31) Grimaldi Maria Grazia** nata a Lentini il 15/03/1956 codice fiscale GRM MGR 56L55 E532F;

- 32) Guarnaccia Paolo** nato a Catania il 10/08/1961 codice fiscale GRN PLA 61M10 C351R;
- 33) Guccione Salvatore** nato a Catania il 20/03/1962 codice fiscale GCC SVT 62C20 C351E;
- 34) Gueli Anna Maria** nata a Caltanissetta l'8/8/1968 codice fiscale GLU NMR 68M48 B429F;
- 35) Immè Giuseppina** nata a Catania l'8/12/1950 codice fiscale MMI GPP 50T48 C351H;
- 36) Insolia Antonio** nato a Lentini (SR) il 12/01/1952 codice fiscale NSL NTN 52A12 E532Z;
- 37) La Rocca Paola** nata a Lentini (SR) il 10/02/1982 codice fiscale LRC PLA 82B50 R532T;
- 38) La Rosa Alfia** nata a Nicolosi il 06/12/1960 codice fiscale LRS LFA 60T46 F890J;
- 39) Lamia Livio** nato ad Erice il 17/06/1977 codice fiscale LMA LVI 77H17 D423W;
- 40) Lanzafame Alessandro** nato a Catania l'11/06/1961 codice fiscale LNZ LSN 61H11 C351U;
- 41) Lanzafame Antonia** nata a Catania il 6/3/1968 codice fiscale LNZ NNN 68C46 C351R;
- 42) Leonardi Salvatore** nato a Catania il 25/06/1959 codice fiscale LNR SVT 59M25 C351K;

- 43) Leonardi Salvatore** nato a Catania il 14/09/1968 codice fiscale LNR SVT 68P14 C351S;
- 44) Lo Faro Maria Josè Irene** nata a Catania l'8/09/1987 codice fiscale LFR MJS 98P48 C351E;
- 45) Manganaro Andrea** nato a Catania il 15/11/1960 codice fiscale MNG NDR 60S15 C351I;
- 46) Marco Ragusa** nato a Catania il 27/05/1977 codice fiscale RGS MRC 77E27 C351K;
- 47) Mazzone Marco** nato a Catania il 12/10/1961 codice fiscale MZZ MRC 61R12 C351C;
- 48) Messina Fabrizio** nato a Sarnico (BG) il 09/02/1979 codice fiscale MSS FRZ 79B09 I437O;
- 49) Mirabella Salvatore** nato a Catania il 31/05/1976 codice fiscale MRB SVT 76E31 C351B;
- 50) Mulder Christian Dominique Marie,** nato a Roma il 07/11/1961, codice fiscale MDL CRS 61S07 H501Z;
- 51) Mulone Giuseppe** nato a Canicattì (AG) il 15/10/1951 codice fiscale MLN GPP 51R15 B602A;
- 52) Musumeci Francesco,** nato a Catania il 16/03/1949 codice fiscale MSM FNC 49C16 C351E;
- 53) Musumeci Paolo** nato a Catania il 12/04/1964 codice fiscale MSM PLA 64D12 C351P;

- 54) Oliveri Salvatore** nato a Catania il 21/10/1953 codice fiscale LVR SVT 53R21 C351Q;
- 55) Olivieri Claudia** nata a Catania il 09/07/1975 codice fiscale LVR CLD 75L49 C351D;
- 56) Pagano Mario** nato a Palermo il 12/11/1952 codice fiscale PGN MRA 52S12 G273D;
- 57) Paladino Elisabetta** nata a Palermo il 14/10/1967 codice fiscale PLD LBT 67T54 G273W;
- 58) Palazzolo Giuseppe** nato a Catania il 29/09/1975 codice fiscale PLZ GPP 75P29 C351T;
- 59) Parenti Carmela Maria** nata a Catania l'11/05/1962 codice fiscale PRN CML 62E51 C351M;
- 60) Piccitto Giovanni** nato a Catania il 21/12/1956, codice fiscale PCC GNN 56T21 C351U;
- 61) Pistarà Venerando** nato a Catania il 15/02/1966 codice fiscale PST VRN 66B15 C351W;
- 62) Platania Marco** nato a Bolzano (BZ) il 13/09/1969 codice fiscale PLT MRC 69P13 A952M;
- 63) Pluchino Alessandro** nato a Modica l'11/07/1967 codice fiscale PLC LSN 67L11 F258M;
- 64) Politi Giuseppe** nato a Catania il 25/11/1969 codice fiscale PLT GPP 69S29 C351V;

- 65) Privitera Grazia** nata a San Gregorio di Catania il 21/10/1958
codice fiscale PRV GRZ 58R61 H940H;
- 66) Puzzo Daniela**, nata a Catania il 14/11/1973, codice fiscale
PZZ DNL 73S54 C351P;
- 67) Ragusa Maria Alessandra** nata a Catania il 18/06/1966 codice
fiscale RGS MLS 66H58 C351G;
- 68) Rapisarda Andrea** nato a Catania il 14/01/1960 codice fiscale
RPS NDR 60A14 C351I;
- 69) Rappazzo Felice** nato a Nicolosi (CT) il 20/12/1950 codice
fiscale RPP FLC 50T20 F890X;
- 70) Riggi Francesco** nato a Paternò il 17 agosto 1951, codice fiscale
RGGFNC51M17G371W;
- 71) Rimini Stefania** nata a Catania l'8/10/1973 codice fiscale RMN
SFN 73R48 C351T;
- 72) Rizzarelli Maria Leonarda** nata a Catania il 17/05/1971 codice
fiscale RZZ MRA 71E57 C351J;
- 73) Rizzo Concettina** nata a Paternò (CT) il 11/11/1961 codice
fiscale RZZ CCT 61S51 G371F;
- 74) Rizzo Francesca** nata a Valguarnera il 21/12/1954 codice
fiscale RZZ FNC 54T61 L583D;
- 75) Romano Stefano** nato a Taormina il 14/07/1960 codice fiscale
RMN SFN 60L14 L042E;

- 76) Romeo Maria Vita** nata a Catania il 09/09/1973 codice fiscale RMO MVT 73P49 C351E;
- 77) Rotondo Arianna**, nata a Avola (SR) il 20/01/1977, codice fiscale RTN RNN 77A60 A522T;
- 78) Ruffino Francesco** nato a Siracusa il 4/03/1980 codice fiscale RFF FNC 80C04 I754V;
- 79) Russo Giovanna** nata a Palermo il 05/01/1961 codice fiscale RSS GNN 61A45 G273G;
- 80) Salomone Salvatore** nato a Biancavilla CT il 28/04/1961 codice fiscale SLM SVT 61D28 A841Z;
- 81) Sanfilippo Rossana** nata a Catania il 22/12/1964 codice fiscale SNF RSN 64T62 C351I;
- 82) Satriano Cristina** nata a Potenza (PZ) il 13/04/1973 codice fiscale STR CST 73D53 G942R;
- 83) Scalia Marina** nata a Catania il 09/04/1954 codice fiscale SCL MRN 54D49 C351K;
- 84) Scattina Simona Agnese Carmela** nata a Catania il 21/04/1978 codice fiscale SCT SNG 78D61 C351U;
- 85) Scuderi Attilio Giuseppe Libero** nato a Catania il 21/04/1970 codice fiscale SCD TTL 70D21 C351B;
- 86) Sichera Antonino** nato a Modica (RG) il 10/10/1964 codice fiscale SCH NNN 64R10 F258K;

87) Siringo Fabio nato a Siracusa il 20/2/1962 codice fiscale SRN FBA 62B20 I754J;

88) Stefani Stefania nata a Bologna il 22/11/1954 codice fiscale STE SFN 54S62 A944G;

89) Trovato Massimo nato a Catania il 10/12/1960 codice fiscale TRV MSM 60T10 C351S;

90) Uva Maurizio Giacinto nato a Bari il 27/03/1956 codice fiscale VUA MZG 56C27 A662L;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Emiliano Luca (Codice Fiscale LCUMLN75B27C351C, indirizzo di posta elettronica certificata emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it – fax 095/447397) come da procure in atti

dichiarano

di proporre il presente atto di intervento *ad opponendum*

al ricorso proposto dai professori Lucio Maggio ed Attilio Luigi Maria Toscano, recante il numero di ruolo indicato in epigrafe e nel quale sono stati intimati quali

resistenti e controinteressati

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi di Catania, il professore Vincenzo Di Cataldo, il professore Francesco Priolo

Col ricorso introduttivo, i professori Lucio Maggio ed Attilio Toscano, hanno impugnato, con richiesta di sospensione cautelare, il decreto del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha accolto le

dimissioni del professor Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Catania; nonché la convocazione del Senato accademico del 5 luglio 2019; la delibera del senato stesso dell'8 luglio 2019; il decreto della stessa data di indizione delle elezioni del Rettore; i successivi atti delle operazioni di voto e di scrutinio, ivi incluse le convocazioni degli aventi diritto al voto e le nomine dei componenti dei seggi elettorali; la relativa graduatoria finale dei candidati, con la proclamazione del Rettore eletto ed il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di nomina del nuovo Rettore.

Col presente atto intervengono in giudizio i docenti indicati in epigrafe, tutti in servizio presso l'Ateneo catanese i quali in virtù, di tale funzione di servizio sono titolari di un interesse di mero fatto mediato e riflesso, idoneo tuttavia a sorreggere la richiesta di riezione del ricorso introduttivo e dell'istanza cautelare alla luce delle seguenti ragioni

DI DIRITTO

I.- Eccezione di inammissibilità per difetto di interesse.

I ricorrenti principali - avanzando una varietà di censure tutte ad avviso degli intervenienti prive di fondamento – contestano la recente consultazione culminata nell'elezione a Rettore del Professore Francesco Priolo, pretendendo di invalidare l'intera procedura (pretesa dal cui ipotetico accoglimento deriverebbe una sostanziale paralisi nell'amministrazione dell'Ateneo, con incalcolabili danni tanto per gli studenti che per il corpo docente).

Il ricorso tuttavia, è in primo luogo inammissibile per carenza di interesse.

1) E' invero pacifico come il ricorrente nel giudizio amministrativo, abbia l'onere di dimostrare l'esistenza di una lesione concreta e attuale alla propria sfera giuridica e l'utilità che gli deriverebbe dall'accoglimento del ricorso.

Postulato al quale consegue che - qualora l'annullamento giurisdizionale dell'atto amministrativo impugnato non sia in grado di arrecare vantaggi sostanziali alla sua posizione - l'impugnazione deve considerarsi irrimediabilmente inammissibile per difetto di interesse.

Sul punto invero, è stato costantemente precisato come “..nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire la prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e l'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, così che il ricorso deve essere considerato inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente..” (Consiglio Stato , sez. V, 21 marzo 2011, n. 1734).

Con l'ulteriore conseguenza, che “..l'individuazione dell'interesse all'impugnazione va effettuata in rapporto al bene della vita cui il ricorrente aspira, il che implica, quale inevitabile conseguenza, che l'interesse a ricorrere dev'essere, oltre che personale e diretto, anche attuale e concreto, ossia tale che, in caso di accoglimento del gravame, il soggetto consegua il vantaggio di vedere

rimosso il pregiudizio effettivo ed immediato derivante dal provvedimento amministrativo (così ex multis T.A.R. Brescia, sez. I, 11 marzo 2011, n. 399).

Con l'icastica conclusione, tratta dal Consiglio di Stato, secondo cui *"..sarebbe del tutto inutile eliminare un provvedimento o modificarlo nel senso richiesto dal ricorrente se questi non può trarre alcun concreto vantaggio in relazione alla sua posizione legittimante.."* (Sezione Quarta 27 luglio 2011 n. 4507).

Orbene nella specie i ricorrenti, come si vedrà meglio appresso, qualificando il loro interesse in relazione alla condizione di elettori, non prospettano tuttavia alcuna lesione effettiva, concreta ed attuale della relativa sfera giuridica, né indicano l'utilità che deriverebbe loro dall'annullamento delle elezioni del Rettore (dal quale semmai ricaverebbero, al pari degli altri componenti del corpo docente, i danni correlati alle difficoltà amministrative dell'Ateneo).

L'impugnazione in conseguenza – oltrechè apparire in modo evidente meramente ostativa ed emulativa – è *"prima facie"* inammissibile.

E' infatti noto che l'interesse dei titolari del diritto di elettorato si collega, in modo diretto ed esclusivo - salvo il caso di azione popolare che qui come meglio si vedrà non ricorre - alla tutela della libertà, segretezza e genuinità del voto (e quindi, in definitiva, alla democraticità della consultazione elettorale).

I ricorrenti pertanto, salva l'eccezione appena riferita, non possono vantare alcun interesse che esuli da tale perimetro, men che mai allorchè si pretenda di impugnare gli atti prodromici e quelli formali del procedimento elettorale.

Orbene, nella specie – essendo incontestato dai ricorrenti né essendo in alcun modo contestabile che le elezioni in questione si sono svolte nel pieno rispetto del

principio democratico e senza alcuna lesione del diritto degli elettori (i ricorrenti compresi) alla libertà, segretezza e genuinità del voto (giungendo, come è noto, ad un'elezione largamente condivisa dalla base elettorale ed idonea a ridare stabilità e certezza all'amministrazione dell'Ateneo ed al corpo docente di cui fanno parte) – non si vede quale possa essere l'interesse effettivo, concreto ed immediato sul quale si impernia la proposizione del ricorso.

Né si vede come possa profilarsi, neppure in via teorica, un interesse di natura tale da prevalere addirittura sul principio, nella materia sovrano, del rispetto della volontà degli elettori e della conseguente esigenza di conservazione di un risultato elettorale democraticamente conseguito.

In tali limiti, vanno pertanto ricondotti quei riferimenti contenuti in ricorso allo *“interesse degli elettori ad esprimere un voto pieno e valido”*.

Né peraltro il perimetro tracciato da tali limiti – già in se' insuperabile per la mancanza nel ricorso stesso di qualunque censura posta al loro interno – può essere superato prospettando il presunto rischio d'una ipotetica illegittimità dei futuri atti del Rettore eletto.

Trattandosi per tale aspetto d'una ipotesi, oltrechè infondata, comunque del tutto astratta ed a sua volta basata su un astratto interesse alla legittimità dei futuri atti (che pertanto a nulla vale, a dimostrare quell'interesse concreto, attuale, e per ciò stesso immediato, che occorre per rendere legittima l'azione).

Sul punto, a definitiva conferma della piena fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, basterà richiamare quel condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui *“..la legittimazione ad*

impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; altrimenti l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa..” (così ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 13/12/2012, n. 6411).

II.- Ulteriore e subordinato profilo di inammissibilità.

A conferma dell'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse di cui si è in precedenza trattato, stà il fatto che la giurisprudenza citata in ricorso si innesta interamente su ipotesi – come si è visto del tutto estranee al caso in oggetto – in cui i ricorrenti esercitavano azioni popolari in materia elettorale.

Orbene, laddove si volesse esaminare – in via del tutto subordinata ed ipotetica – la fattispecie sotto tale angolo visuale, emergerebbe comunque un diverso profilo di inammissibilità, correlato all'inidoneità delle censure dedotte rispetto al “*petitum*” prospettato dai ricorrenti (che, come si è detto, si concreta nella richiesta di travolgimento dell'intero procedimento elettorale e della conseguente elezione del Rettore).

In una simile ipotesi invero, andrebbero comunque richiamati quei pacifici enunciati secondo cui nella materia delle consultazioni elettorali “*..vige il cd.*

principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto, sicché non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto..” (Consiglio Nazionale Forense, 10/11/2006, n. 97; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 21/11/2013, n. 2805).

Da ciò discende, che “..*la invalidità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando la mancanza di elementi o requisiti essenziali impedisca il raggiungimento dello scopo che connota il singolo atto, mentre non possono comportare l'integrale annullamento delle operazioni le mere irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie della libera espressione di voto è da ritenere, quindi, che producano un effetto invalidante solo le anormalità procedurali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge; le altre anormalità, quali le omissioni o le irregolarità riscontrate in adempimenti formali non idonee a mettere in dubbio la genuinità dell'espressione di voto degli elettori considerata nel suo complesso, costituiscono delle irregolarità dalle quali non può derivare la radicale invalidità delle operazioni elettorali.” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 21/09/2017, n. 1487).*

Va inoltre rammentato, che l'eventuale e comunque indimostrata violazione di norme, “..*non genera causa di illegittimità delle operazioni elettorali se non quando la fonte legislativa ne faccia esplicita causa di invalidità, reputando la*

violazione talmente grave da dubitare della stessa democraticità della consultazione elettorale (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 27/10/2009, n. 1130).

Sicchè, l'invalidità delle operazioni può essere *comminata solamente per le ipotesi in cui, attraverso la commessa violazione, si sia pervenuti ad incidere sulla libertà e sulla segretezza del voto* (T.A.R. Molise Campobasso, 14/12/2006, n. 1012).

Dovendosi infine richiamare l'ulteriore principio, connesso ai precedenti già passati in rassegna, secondo cui *"..una causa di invalidità delle operazioni elettorali non può essere individuata dal giudice amministrativo in casi non espressamente previsti dalla legge.."* (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 05/02/2010, n. 191; Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2000, n. 1593).

III.- Sul primo motivo di ricorso.

Col primo motivo si afferma che il Decano tra i Professori non avrebbe il potere di indire il procedimento di consultazione finalizzato alla elezione del Rettore, prospettando con ciò l'*inimmaginabile* conseguenza che gli atti impugnati e l'intero procedimento elettorale, sarebbero *"nulli per difetto assoluto di attribuzione"*.

A tale affermazione si perverrebbe, stando alla prospettazione dei ricorrenti, sulla scorta dell'assunto secondo cui l'articolo 2 del decreto luogotenenziale 264 del 1944 - a norma del quale *il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore* in sua assenza - sarebbe stato abrogato dalle norme successive.

La censura è invero infondata, per molteplici ragioni.

1) Sotto un primo essenziale profilo che la difesa avversaria inspiegabilmente tralascia, v'è rammentato come, contrariamente a quanto la stessa afferma, l'efficacia della disposizione in parola - inizialmente abrogata dall'articolo 2 del decreto legge 200 del 2008 – è stata espressamente ripristinata dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 179 del 2009.

Con tale norma invero “*..sono sottratte all'effetto abrogativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200 ...le disposizioni indicate nell'Allegato 2..*” tra le quali, al numero 526, figura testualmente il decreto legislativo luogotenenziale 264 del 07/09/1944 (recante modificazioni al vigente ordinamento universitario).

Tanto basterebbe, ad escludere qualsiasi ulteriore considerazione.

2) La competenza esercitata dal Decano con gli atti impugnati, gli viene comunque espressamente attribuita dal Regolamento Elettorale di Ateneo, a norma del quale “*..le elezioni del rettore sono indette dal decano dei professori ordinari, su invito del Senato accademico..*”, con l'ulteriore precisazione che “*..in caso di anticipata cessazione dalla carica, il decano, su invito del Senato accademico, indice le elezioni del rettore e fissa le date delle votazioni in modo che le operazioni di voto si concludano entro 60 giorni dalla cessazione dalla carica..*” (articolo 2, 5 e 12).

Sicchè, la materia è comunque regolata anche dalle norme interne all'Ateneo.

3) Non ha miglior sorte l'argomento dell'implicita o tacita abrogazione della norma ad opera delle disposizioni successive e segnatamente della legge 240 del 2010 recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale*

accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario”.

Gli stessi ricorrenti invero, smentiscono la propria tesi, laddove affermano che le disposizioni contenute nella legge 240 del 2010 “..non prevedono il sostituto del rettore e del pro rettore..”.

Un simile argomento – rendendo evidente nel nuovo testo un vuoto di disciplina allorquando vengano a mancare ambedue gli organi di vertice dell’Ateneo - esclude *ex sé* qualunque ipotesi di abrogazione implicita o tacita, per la quale è richiesto che tra la nuova e la vecchia disposizione esista un rapporto di assoluta incompatibilità dovuta ad una diversa disciplina della medesima fattispecie (ipotesi che nella specie, come si è appena visto, non ricorre affatto).

Al riguardo infatti è pacifico, che “..l'effetto dell'abrogazione tacita di una disposizione esige, tuttavia, che tra quest'ultima e quella successiva sia ravvisabile un rapporto di assoluta incompatibilità, esclusivamente configurabile nell'ipotesi in cui la seconda regoli la medesima situazione disciplinata dalla prima in modo che il nuovo regime e quello previgente non possano coesistere - in quanto non armonizzabili tra di loro - a causa della radicale difformità degli elementi essenziali delle regolamentazioni recate dalle due previsioni..” (Consiglio di Stato, sez. VI, 25/06/2008, n. 3228).

Ed ancora, che “..secondo i principi generali può parlarsi di abrogazione implicita - per incompatibilità della normativa precedente con quella successiva - solo ove la nuova legge disciplini l'intera materia ovvero detti disposizioni contrastanti

nulla dicendo in ordine alla sorte della disciplina anteriore..” (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 01/12/2008, n. 20718).

Sicchè - non essendo in alcun modo regolata dalle norme successive l'ipotesi di contemporanea assenza o impedimento del Rettore e del pro Rettore – trova agevole conferma, anche sul piano logico e sistematico, la conclusione della perdurante vigenza dell'articolo 2 del decreto 264 del 1944 (con la conseguenza che il Decano dei Professori, è certamente competente a indire le elezioni del Rettore).

Ritenendo diversamente peraltro, si finirebbe per incidere sul fondamentale principio di integrità e completezza ordinamentale che – anche in applicazione della regola ermeneutica contenuta all'articolo 12 delle preleggi – impone all'interprete di dare prevalenza a quelle soluzioni idonee ad evitare l'acefalia degli enti.

A sostegno dell'infondatezza della censura – oltrechè richiamare la prassi adottata dagli altri Atenei – v'è segnalata infine la decisione dell'Adunanza Plenaria 38 del 2012, nella quale si assume per pacifico ed assodato che “*..il decreto di convocazione delle elezioni..*” debba essere emesso “*..ad opera del professore decano..*”.

4) Sotto un ultimo profilo, dedotto per ragioni di completezza, il vizio dedotto – contrariamente a quanto asserito *ex adverso* – non potrebbe in nessun caso rientrare tra le ipotesi di difetto assoluto di attribuzione o di incompetenza assoluta, esclusivamente configurabili “*..nei casi - per lo più "di scuola" - in cui un atto non*

può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione..” (Consiglio di Stato, sez. VI, 31/10/2013, n. 5266).

L'articolo 21 *septies* della legge 241 del 1990 invero, nell'individuare come causa di nullità il "difetto assoluto di attribuzione", evoca la cosiddetta “carenza di potere in astratto”, vale a dire l'ipotesi in cui l'amministrazione assume di esercitare un potere che non può ritenersi neppure astrattamente riferibile alla struttura organizzativa dell'ente.

Nel caso di specie al contrario – al di là della già dimostrata circostanza della piena competenza del Decano alla luce vuoi delle disposizioni normativa di rango primario che di quelle interne all'Ateneo – vale il principio secondo cui, nell'ambito del medesimo settore, l'incompetenza non può certamente assurgere al rango di nullità cui pretenderebbero di giungere i ricorrenti (cfr. Tar Torino Piemonte Torino, sez. I, 03/01/2014, n. 4).

Va infine rilevato, come il presunto vizio di difetto di attribuzione venga smentito e contraddetto dagli stessi ricorrenti, allorquando assumono che la competenza in questione spetterebbe al Decano, inteso come il più anziano in età.

IV.- Sul secondo motivo.

Col secondo motivo, dal tenore analogo al primo, i ricorrenti sostengono che la partecipazione di quattro Vicedirettori di Dipartimento alla seduta del Senato Accademico dell'8 luglio 2019, renderebbe invalida la delibera assunta in quella sede.

Si sostiene a tal proposito, che i Vicedirettori di Dipartimento, ai fini della

partecipazione alle sedute del Senato accademico, non sarebbero legittimati a sostituire il Direttore.

Anche tale motivo – al di là, come il precedente, di quel carattere del tutto ipotetico di mera irregolarità (in quanto tale certamente inidonea ad inficiare il risultato elettorale) - è comunque radicalmente infondato.

a) L'articolo 15 dello Statuto dell'Ateneo invero, nel disciplinare gli “Organi del Dipartimento”, al settimo comma prevede che “..il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento..”.

Tale disposizione, prevede che alle sedute del Senato Accademico partecipano i Direttori dei Dipartimenti, inquadrando tale partecipazione tra le funzioni che agli stessi competono.

Sicchè, allorquando si verifichi quella straordinaria situazione di assenza o impedimento del Direttore cui fa riferimento il settimo comma dell'articolo 15 dello Statuto d'Ateneo – ed in una logica peraltro assolutamente coerente con i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa – la presenza del Vicedirettore alle sedute del Senato Accademico viene appunto legittimata da tale disposizione statutaria.

Sicchè, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, i Vicedirettori di Dipartimento sono pienamente titolati a partecipare al Senato Accademico, in assenza del Direttore.

b) Ugualmente infondato è l'ulteriore assunto secondo cui la figura del Vicedirettore sarebbe una *promanazione* di quella del Direttore, agendo

essenzialmente quale suo delegato (con la conseguenza che, in caso di dimissioni, verrebbe meno).

Un simile assunto è ancora una volta smentito dalla lettura del settimo comma dell'articolo 15 dello Statuto, laddove si prevede che “..il Vicedirettore viene nominato con decreto del rettore..”.

Una simile articolazione del procedimento di individuazione dei Vicedirettori di Dipartimento – nella quale, ferma restando la loro “designazione” da parte del Direttore, spetta comunque al Rettore il potere di “nomina” – rende evidente come gli stessi non possano ritenersi meri delegati del Direttore ma piuttosto debbano qualificarsi come veri e propri organi dell'istituzione universitaria cui appartengono.

c) Sotto un ultimo profilo, meramente cautelativo, v'è comunque richiamato il principio secondo cui, la partecipazione all'organo collegiale di un soggetto asseritamente privo di legittimazione, non vizia gli atti adottati allorquando si abbia riguardo alla stretta esigenza del compimento di attività serventi al funzionamento dell'organo stesso, per le quali i partecipanti in questione non risulta abbiano influenzato in modo specifico la formazione del convincimento dei componenti il collegio (tutti elementi esistenti nella specie, come si ricava dal relativo verbale).

V.- Sul terzo motivo

Col terzo motivo, si assume che la delibera del Senato Accademico dell'8 luglio 2019, sarebbe viziata da un presunto conflitto di interessi gravante sui quattro Vicedirettori, quali soggetti designati *intuitu personae* da Direttori colpiti da

investigazioni penali.

Una simile censura tuttavia – già peraltro superata da quanto si è osservato in relazione al secondo motivo di ricorso – manifesta al di là d'ogni altra considerazione un'assoluta inconsistenza, per il suo carattere generico ed allusivo. Appare invero assolutamente incomprensibile, anche alla luce delle più speculative ed inconsistenti illazioni, in cosa possa consistere – rispetto alla decisione di procedere all'elezione di un nuovo Rettore da scegliere democraticamente fra più candidati – l'interesse in conflitto di cui sarebbero titolari i Direttori di Dipartimento ormai dimissionari.

Né si comprende – quanto ai Vicedirettori ed al di là di quanto si è appena detto in relazione al loro procedimento di “nomina” - come possa ipotizzarsi un conflitto impersonale e tralaticio!

La censura pertanto – ad ulteriore conferma del carattere ostativo emulativo dell'intero ricorso – non merita alcuna considerazione.

VI.- Sul quarto motivo

Il quarto motivo - col quale i ricorrenti addirittura sostengono che, a seguito delle dimissioni del Rettore, il Ministero avrebbe dovuto commissariare l'Ateneo sinchè non si esauriscano le indagini della Procura della Repubblica di Catania – è anch'esso radicalmente infondato.

Valgano a tal proposito, tre semplici ragioni.

La prima è che i ricorrenti invocano il commissariamento dell'Ateneo al di fuori delle ipotesi, tassative e di stretta interpretazione, previste dalla legge.

L'articolo 10 della legge 199 del 2011- con una norma posta a difesa

dell'autonomia delle istituzioni universitarie quale presidio di quella libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica predicate dalle disposizioni dell'articolo 33 della Costituzione – prevede che “..il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all'articolo 8, emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. Il commissariamento e' altresì deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 7, comma 1, ovvero il piano predisposto non e' stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 8, comma 3..” (riguardando quindi essenzialmente il dissesto finanziario dell'ente).

La seconda conseguente ragione è che – alla luce della disposizione appena citata -i ricorrenti non vantano alcuna legittimazione a richiedere il commissariamento dell'Ateneo, essendo la relativa iniziativa riservata dalla legge al Ministro dell'Istruzione, in concerto con quello dell'Economia e delle Finanze.

La terza ragione infine, è che la censura muove dal presupposto – assolutamente irrilevante sul piano normativo e comunque chiaramente infondato – dell'esistenza di un *vuoto normativo* che non consentirebbe di dar corso all'elezione di un nuovo Rettore, nell'ipotesi di contemporanea assenza del Rettore e del prorettore.

VII.- Sul quinto motivo.

Con l'ultimo motivo, i ricorrenti sostengono che il ruolo del Decano in assenza del Rettore e del pro Rettore, non spetterebbe alla figura del “professore ordinario da più tempo” bensì a quella del “professore ordinario più anziano in età”.

Anche tale censura - dal contenuto manifestamente contraddittorio rispetto all'intero impianto del ricorso, basato come si è visto sull'esistenza di un vuoto normativo nell'ipotesi di assenza del Rettore e del pro Rettore - è infondata

Sul punto è sufficiente osservare – al di là della considerazione in ordine alla natura marginale della censura – come la stessa non si basi su alcun argomento letterale.

Al contrario, sul piano logico, si giunge a conclusioni esattamente opposte.

E' invero evidente che – con riferimento al ruolo di supplenza straordinaria degli organi di reggenza dell'Ateneo di cui si discute – è ben più coerente rivolgersi a quella maggiore esperienza derivante dalla lunga permanenza nei ruoli della docenza ordinaria, piuttosto che ad un semplice dato anagrafico.

VIII.- Sul *periculum in mora* e sulle ragioni cautelari

L'istanza cautelare, v'è in primo luogo respinta per la mancanza – alla luce di quanto in precedenza dedotto – del necessario *fumus* di fondatezza.

Tra le ragioni di infondatezza del ricorso, assume peraltro particolare rilievo sotto il profilo cautelare, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse.

Ed invero – se i ricorrenti come abbiamo dimostrato in via preliminare, non sono titolari di alcun interesse anche perché dalla decisione richiesta non trarrebbero alcun vantaggio concreto, effettivo ed immediato – non si vede come possano addirittura pretendere che gli venga concessa un'inutile misura cautelare.

Quanto al *periculum* derivante da eventuali danni, la verità è che danni gravissimi all'Ateneo deriverebbero proprio dall'infondata misura cautelare che viene richiesta.

L'Ateneo invero – alla cui corretta e programmata gestione sono interessati più di 41.000 studenti, 1.250 docenti e più di 1.000 unità di personale tecnico amministrativo – si trova in atto nella fase di avvio dell'anno accademico, nella quale è essenziale quell'attività di programmazione ed indirizzo che può provenire solamente dal Rettore e risponde all'essenziale finalità ed obiettivi in termini di gestione didattica, supporto alle matricole e coordinamento dei costi.

Queste ragioni – che sono state alla base della sollecita e tempestiva elezione del nuovo Rettore – assumono ulteriore consistenza in ragione del fatto che l'Ateneo riceverà tra alcuni mesi la visita dell'ANVUR per la verifica dell'accreditamento ai fini del quale deve essere in fase avanzata di attuazione il piano strategico dei processi di riforma relativi alla terza missione, al *public engagement*, alla formazione continua, al rapporto col territorio e al trasferimento tecnologico (tutte attività ed obiettivi per i quali è indispensabile la funzione di indirizzo e sostegno amministrativo e di rapporti col Ministero e le amministrazioni centrali del nuovo Rettore).

Sicché in concreto, la misura cautelare richiesta pone in serio rischio la tutela degli studenti, la programmazione ed attuazione dei corsi e degli studi (ed in definitiva lo stesso accreditamento dell'Ateneo).

In coerenza

Si chiede

il rigetto, in quanto inammissibile e infondato, del ricorso e della connessa istanza cautelare.

Catania 9 settembre 2019

Avvocato Emiliano Luca